

## NOTA IN MATERIA DI RETI D'IMPRESA

(a cura di Mauro Iengo)

La disciplina del contratto di rete d'impresa è stata introdotta nell'ordinamento dalla legge 33 del 2009, ma a distanza di un anno è stata radicalmente modificata dall'articolo 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (provvedimento recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica").

La presente nota intende riassumere complessivamente la nuova disciplina sul contratto di rete d'impresa, richiamando anche i provvedimenti collegati.

In primo luogo, essa stabilisce che alle imprese appartenenti ad una delle reti di imprese "riconosciute" competono:

- vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari;
- la possibilità di stipulare convenzioni con l'ABI nei termini stabiliti con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. in esame).

---0---

### Cosa si intende per "rete d'impresa"?

L'articolo 3, comma 4-ter, della legge 33/2009 (come modificato dalla legge 122/2010) dispone che, con il contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata), più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

A tal fine si obbligano, sulla base di un **programma comune di rete**:

- a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese;

- ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un **fondo patrimoniale comune** e la nomina di un **organo comune** incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi di esso.

*È particolarmente interessante il passaggio relativo all'organo comune, al quale sono affidati compiti importanti quali l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi di esso. L'aspetto più significativo sta nel fatto che l'organo comune agisce in nome e per conto dei partecipanti: ha quindi funzioni e poteri di rappresentanza esterna la cui disciplina deriva direttamente dal contratto.*

#### Quale deve essere il contenuto del contratto?

- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva.

*Va in primo luogo sottolineato che la norma non prevede che gli aderenti debbano possedere necessariamente la forma societaria, ma - al contrario - che alla rete possano associarsi anche imprese individuali, etc.*

*In secondo luogo, dall'interpretazione letterale della disposizione, emergerebbe la necessità di modificare il contratto in occasione di ogni nuova ammissione o recesso dalla compagine contrattuale (con relativo obbligo di comunicare la modifica al Registro delle imprese).*

*Non sembra, infine, che si ponga un problema di esclusività nel rapporto con la rete cui si aderisce. In altre parole, un'impresa può*

*aderire a più contratti di rete, a condizione -sembra logico pensare- che i contratti stessi abbiano scopi diversi. Probabilmente, si tratta di materia da lasciare all'autonomia contrattuale, fermo restando -come si vedrà- che sussistono limiti al godimento di agevolazioni fiscali a tutela di possibili abusi.*

*E' auspicabile che tali incertezze interpretative siano sciolte in sede di decretazione ministeriale.*

- b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

*L'aspetto più significativo di questa lettera riguarda non tanto il richiamo agli obiettivi di innovazione, ma soprattutto le modalità per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi stessi. Tale disposizione potrebbe essere facilmente collegata con il tema della risoluzione del contratto in assenza del citato avanzamento e anche del recesso dei partecipanti. Più precise saranno le modalità, più chiari saranno i presupposti per continuare a mantenere vivo il contratto.*

- c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ogni partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ogni partecipante si obbliga a versare al fondo stesso, nonché le regole di gestione del fondo. Se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato all'affare di cui all'articolo 2447-bis c.c. Al fondo

patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articolo 2614 e 2615 c.c.<sup>1</sup>;

Si tratta di una delle disposizioni più dense, anche perché rinvia all'autonomia contrattuale la gran parte delle regole che presidieranno le attività della rete e dei partecipanti. Da segnalare come questa norma possa attribuire alla rete uno scopo consortile della rete ovvero uno scopo propriamente economico-imprenditoriale

- d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- e) se il contratto prevede l'istituzione del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune:
- il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto incaricato di eseguire il contratto o di una o più parti o fasi di esso,
  - i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti come mandatario comune,
  - le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

---

<sup>1</sup> **L'articolo 2614** (fondo consortile) stabilisce che "i contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo". **L'articolo 2615** ((responsabilità verso i terzi) prevede che: "per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

*Abbiamo già incontrato la nozione di organo comune, interpretabile nel senso che le imprese partecipanti possono costituire un organo (comitato o organismo analogo) al quale affidare l'esecuzione o il coordinamento del contratto per intero o di alcune sue parti. La disposizione in esame dà una rappresentazione diversa dell'organo comune, in quanto sembra consentire alle imprese partecipanti l'individuazione di un soggetto giuridicamente riconoscibile (presumibilmente nell'ambito della compagine contrattuale), al quale affidare l'esecuzione del contratto per intero o di alcune sue parti. Tale ultima eventualità sembra più coerente con le finalità del contratto concernenti lo svolgimento di attività economiche e con le funzioni che vengono di seguito descritte.*

L'organo agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, nelle procedure: i) di programmazione negoziata con le PP.AA., ii) inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, iii) inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione prevista dall'ordinamento, iv) inerenti all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente accertata la genuinità della provenienza. Il contratto può comunque prevedere che all'organo non sia affidata la funzione di rappresentanza.

- f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri nei poteri di gestione dell'organo comune (se costituito), nonché le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma di rete (laddove il contratto preveda la modificabilità a maggioranza del programma medesimo).

Le disposizioni di attuazione relative alle procedure attinenti le PP.AA. sono adottate con d.m. del MEF, di concerto con il MiSE, e con lo stesso metodo si

procede alla ricognizione di interventi agevolativi applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete (articolo 3, comma 4-ter<sup>1</sup> e 2).

Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella Sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima della iscrizione prescritta a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

*Si tratta di una procedura analoga a quella dei gruppi cooperativi paritetici, salva la disposizione che rende efficace il contratto a condizione che tutte le imprese partecipanti abbiano ottemperato all'iscrizione. A proposito di GCP (di seguito GCP), i punti di similitudine con il contratto di rete sono significativi ed interessanti, a partire dalla forma del contratto, da redigere per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sino all'obbligo di indicare gli obiettivi strategici delle imprese aderenti, di individuare forme di approvvigionamento finanziario (patrimonio destinato all'affare di cui all'articolo 2447-bis c.c.), di stabilire la durata del contratto, le modalità di adesione e di recesso, di definire le modalità di partecipazione all'organo comune di governo dell'impresa, di collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero di scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica. Vi sono anche importanti punti di differenza, come ad esempio la possibilità delle imprese in rete di esercitare in comune una o più attività economiche, di associare liberamente anche persone fisiche o imprese individuali, di costituire un fondo patrimoniale comune, di affidare all'organo comune funzioni di rappresentanza esterna (che nel GCP è possibile solo se costituito in forma consortile) ed infine di godere di particolari interventi agevolativi, tra i quali quello fiscale è molto interessante.*

**A tale riguardo, sarebbe particolarmente utile che, in sede di definizione dei requisiti in base ai quali riconoscere l'appartenenza ad una rete d'impresa, i Ministeri competenti valutino positivamente la possibilità che, in presenza di gruppi di imprese, come nel caso del GCP o dei contratti di**

cui all'articolo 2497-septies c.c., gli stessi possano essere riconosciuti come "reti di impresa". In tale prospettiva, sarà necessario selezionare i requisiti sufficienti a perfezionare la fattispecie della rete di impresa<sup>2</sup>.

---O---

#### Regime fiscale

Fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati in modo vincolante dalle imprese partecipanti al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare -entro l'esercizio successivo- gli investimenti previsti dal programma di rete, se accantonati ad apposita riserva (che deve essere evidenziata in bilancio e oggetto di informazione nella nota integrativa), concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.

*In altre parole, questi utili non concorrono a formare il reddito fino a quando la relativa riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio ovvero fino a quando l'impresa non receda dal contratto. Si tratta quindi di una sospensione d'imposta.*

Allo scopo di beneficiare di tale istituto, il programma comune di rete deve essere asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale, muniti dei requisiti previsti con decreto del MEF ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto.

*Sembra logico pensare che la certificazione sia necessaria solo se le imprese aderenti intendano beneficiare dell'agevolazione fiscale.*

---

<sup>2</sup> L'ipotesi in esame non sembra essere molto lontana dalla realtà attuale alla luce di esperienze di alcuni GCP, i quali, anche per l'autorevolezza delle imprese che ne fanno parte e per la qualità dei progetti presentati, sono riusciti ad instaurare rapporti organici con le PP.AA. In un caso, sono stati affidati particolari servizi ad una cooperativa in quanto facente parte di un GCP e in grado di svolgere attività strumentali a quelle oggetto della delibera.

L'Agenzia delle Entrate vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti.

L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite di un milione di euro.

La suddetta agevolazione<sup>3</sup> può essere fruita nel limite complessivo di 20 milioni per l'anno 2011 e di 14 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio in cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo d'imposta successivo, l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni che hanno introdotto l'agevolazione in esame.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione - criteri e modalità di attuazione della suddetta agevolazione fiscale, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto.

*Si tratta di una delle novità più importanti introdotte dalla discussione parlamentare del d.l. 78/2010. In primo luogo, è opportuno sottolineare che, nonostante l'agevolazione fiscale sia interessante, il contratto di rete può essere stipulato indipendentemente dall'obiettivo di goderne. Ciò introduce anche al ruolo delle Associazioni di rappresentanza chiamate ad asseverare il programma di rete solo se munite dei requisiti previsti dal decreto del MEF. Ora, se si considera che le risorse finanziarie a disposizione sono limitate, che l'agevolazione è prevista fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e che la decretazione ministeriale non è stata ancora*

<sup>3</sup> Attenzione: per essere operativa, l'agevolazione deve passare il vaglio della Commissione Europea.



*emanata, tutto ciò spinge a considerare l'ipotesi di affidarsi agli organismi pubblici individuati dal medesimo decreto del MEF.*

La lettura combinata delle disposizioni contenute nella legge 33/2009 e nella legge 122/2010 porta ad affermare che alle reti di imprese si applicano la disciplina di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 266/2005 (vedi allegato 1), previa autorizzazione rilasciata con d.m. del MEF di concerto con il MiSE, da adottare entro 6 mesi dalla relativa richiesta.

Vi è tuttavia la possibilità che la nuova normativa venga interpretata nel senso che essa renda superfluo il rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/2005. Tesi che però non convince sia per il tenore delle medesime nuove norme, sia perché sarebbe davvero difficile immaginare l'applicazione pratica delle stesse nei confronti delle PP.AA.

Tali disposizioni contengono previsioni concernenti i distretti produttivi ai quali le reti di imprese vengono quindi assimilate. Si fa riferimento a disposizioni di carattere amministrativo e fiscale o dedicate alla ricerca e sviluppo.

#### Per ciò che riguarda le disposizioni amministrative:

1) le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto (di seguito rete) di cui esse fanno parte.

In tal caso, le istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, qualora espressamente formati dalle reti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese. Qualora la rete dichiara altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale

ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti.

Nell'esercizio di tali attività, le reti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità.

Le reti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici;

2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono alle reti possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite delle reti medesime. Quest'ultime forniscono consulenza ed assistenza alle imprese partecipanti e possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto.

Le reti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del TUB, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso;

3) le reti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile;

#### Per ciò che riguarda le disposizioni finanziarie:

1) al fine di favorire il finanziamento delle reti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 130/99, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una

pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte della rete e ceduti ad un'unica società cessionaria;

2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative delle reti e delle relative imprese beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;

3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 130/99 (obbligazioni bancarie garantite), si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte delle reti, alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);

4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti alle reti o alle imprese facenti parte delle reti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 130/99, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al numero 1);

5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento delle reti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:

5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività; anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui alla legge 326/2003, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB;

5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito delle reti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo

standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

5.4) favorire la costituzione, da parte delle reti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte della rete;

*Sarà importante verificare l'aspetto relativo alla capacità dell'organo comune di agire in rappresentanza delle imprese aderenti nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito. La previsione non è particolarmente chiara perché non si comprende se la rete sostituirà gli organi amministrativi delle imprese nei rapporti con le banche o con i confidi, quali saranno i profili di responsabilità, se il fondo patrimoniale comune svolgerà una funzione a tale riguardo. Probabilmente, vale la pena verificare se il sistema dei confidi può essere coinvolto direttamente, attraverso ad esempio la possibilità da parte della rete di svolgere funzioni di garanzia solo se assistita da un confidi che entri a far parte della rete stessa.*

Per ciò che riguarda le disposizioni dedicate alla ricerca e lo sviluppo:

1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle reti, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;

2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;

3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità;

4) l'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero

dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.